

CODAU GRUPPO “RISORSE UMANE”: SINTESI RISULTATI INCONTRO DEL 10 FEBBRAIO 2012 PRESSO POLITECNICO DI MILANO

1. modifica legislativa su congedi e alternanze

Il decreto semplificazione elimina il vincolo del decennio, appena introdotto dalla legge 183/11, art. 4 comma 78; rimane in vita la previsione relativa al fatto che i congedi possano essere concessi “non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio”

Il gruppo ritiene che ai fini del calcolo dei 35 anni di servizio vada escluso il riscatto, ma si computi tutto quanto è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio (come assegnisti, scuola, ecc.) ai sensi dell'art. 103 del dpr 382/80 e successive modificazioni

2. comunicazioni annuali personale esuberi ai sensi della legge 183/11

la legge 183/11 riformula l'art. 33 della legge 165/01; tale previsione normativa si applica all'università?

il gruppo, anche sulla base di quanto riportato dalla dott.sa Gaibisso relativamente ad un parere informale del dott. Naddeo della Funzione Pubblica (v. verbale giunta 25 gennaio 2012), ritiene la disposizione non applicabile alle università, in quanto negli atenei non esiste il concetto di “pianta organica” e i vincoli assunzionali dell'università sono disciplinati da norma ad hoc

3. destinazione alla contrattazione integrativa di economie conseguite dalle Amministrazioni (circolare FP 11.11.2011)

Dopo un'analisi della questione, il gruppo ritiene la destinazione di tali economie alla contrattazione di II livello “teoricamente possibili”, difficili da giustificare ed individuare, e in ogni caso destinati solo a istituti collegati direttamente alla performance. Si evidenzia inoltre che pari importo di quello destinato alla contrattazione va versato al MEF, rendendo di fatto impraticabile la manovra (si tratterebbe di una auto decurtazione del FFO).

Il gruppo evidenzia piuttosto che gli atenei sono in attesa dell'eventuale quota sul 10%; si da mandato al CODAU per un sondaggio presso il MEF, al fine di monitorare lo stato dell'arte

4. applicazioni Legge Gelmini su premialità (art. 9 legge 240/10)

Il gruppo ritiene che il fondo impatti su incarichi riferiti ai 3 ambiti di attività già definiti dalla legge 230/05:

- 1) gestionali
- 2) didattica
- 3) ricerca

E' interpretazione unanime che confluiscono al fondo:

- 1) scatti di anzianità non attribuiti
- 2) fondo ministeriale ad hoc
- 3) overhead progetti di ricerca

Emergono posizioni diverse sull'applicazione pratica della previsione relativa alle risorse provenienti dal conto terzi; in particolare non è chiaro come si rapporti la retribuzione su progetti conto terzi con il fondo premialità. Polimi e Unive, che affronteranno prima il problema, aggiorneranno gli altri.

5. piano straordinario degli associati (art 29 comma 9 legge 240/10)

Si apre un ampio dibattito sulle modalità di attuazione del piano straordinario degli associati.

Tutti concordano che la metà delle risorse può essere destinata all'art 24 comma 6, e che i bandi ex art. 18, in attesa dell'abilitazione nazionale, riguardano solo idonei 210, già associati e stranieri equiparati.

Ci sono dubbi su come va inteso il rispetto del limite che almeno 1 assunzione su 5 di professori nell'arco del triennio deve essere riferita ad esterni (definiti ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge 240/10); il vincolo verrà misurato ex ante (come bandi) o ex post sulle assunzioni?

Si apre inoltre un dibattito sulla possibilità di inserire una riserva "a contrario" per gli esterni nei bandi, nel caso il rispetto del limite si misuri ex post. Sulla tematica il gruppo non è al momento in grado di esprimere una posizione.

[nota Rizzetto: attenzione anche alla bozza di d.lgs sulla programmazione, che potrebbe incentivare l'ampliamento della base di associati, in quanto funge da parametro per le assunzioni di ordinari e la cd. "piramide" non tiene conto del rapporto associati / ricercatori]

6. impatto della riforma del sistema previdenziale sul personale universitario

Il gruppo analizza il seguente problema: i ricercatori continuano ad andare a 65 anni?

Pavia ha fatto un quesito al ministero del lavoro, che diffonderà; Pavia presenta la sua posizione: quello relativo al personale ricercatore e' considerato ordinamento particolare e quindi fuori dalla riforma; in ogni caso nelle more del chiarimento del Ministero del Lavoro, il gruppo ritiene prevalente il comma 4 dell'art. 24 del decreto cd. "salva Italia.

Sulla base della nota del Ragioniere Generale dello Stato prot. 2161 del 17.1.2012 (allegata) si ritiene che i ricercatori che abbiano già maturato i requisiti di accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del DL 201/2011 vadano collocati in pensione a 65 anni. Coloro che non abbiano maturato detti requisiti avranno applicata la nuova disciplina (66 anni e a seguire). Quelli che hanno maturato entro il 31.12.2011 i requisiti vigenti prima del D.L. 201/2011 anche se non

hanno ancora conseguito il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (finestre) continua ad applicarsi il limite di 65 anni con accompagnamento alla pensione.

Il gruppo non ha discusso ed approfondito il tema dell'eventuale impatto dell'art. 24 comma 4 sul limite di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio per il personale (PTA CEL dirigenti e ricercatori, ecc.) il cui limite ordinamentale è inferiore ai 70 anni; rimane aperta la questione se è possibile per il dipendente rimanere in servizio fino a 70 anni (in analogia con quanto avviene per i dipendenti del settore privato, per cui è estesa l'applicazione dell'art. 18), fatto salvo la possibilità fino al 2014 per l'amministrazione di applicare l'art. 72 del dl 112 adeguato alle nuove decorrenze (collocamento a 40 anni). Si ritiene che tale argomento vada approfondito.

7. stato situazione previdenziale e contributiva dei ricercatori a tempo determinato

Il gruppo ritiene che siano in regime INPDAP, quindi beneficiari di TFS e non di TFR. Si apre un dibattito sugli oneri per disoccupazione; non si giunge ad una sintesi, in quanto i comportamenti sono vari e non si conoscono dettagliatamente le modalità delle singole applicazioni locali. Si decide quindi che Pavia manderà ad Antonio Marcato uno schema per la rilevazione dello stato attuale, che Antonio diffonderà agli altri del gruppo.

8. proroga di efficacia delle graduatorie

Il gruppo concorda che anche le Università sono soggette alla proroga delle graduatorie, con le conseguenze già evidenziate nel precedente incontro.

9. delibere Civit

Il gruppo analizza il documento predisposto dal Politecnico di Torino (allegato). Si decide, d'intesa con il Presidente del CODAU, di mandare una lettera da presidente CODAU a presidente ANVUR che ribadisce quanto contenuto, relativamente alle università, nella delibera 9 2011 alla Civit, evidenziando come le delibere del 2012 non sono in linea con la delibera 9. E importante che ANVUR dia indicazione ai nuclei al fine che questi tengano comportamenti omogenei. Si decide che POLITO prepara nota, che verrà anche inviata al dott. Bardi prima dell'invio all'ANVUR.

10. disposizioni milleproroghe e decreto semplificazioni

vengono analizzate le principali novità, che però (a parte il punto 11 di cui sotto) non presentano nelle parti più significative particolari dubbi interpretativi.

11. aspettativa per grant (art. 33 decreto semplificazioni)

Viene posta la questione della gestione dell'aspettativa per Grant; si decide di coinvolgere il gruppo Ricerca (dott. Borio) al fine di verificare la compatibilità con la normativa UE (illegittimo profitto) prima di passare all'analisi della soluzione giuridico-contrattuale